



Consiglio Regionale della Puglia

3^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Servizi Sociali)

L.

DECISIONE N. 038 DEL 28.7.93

1. La Commissione ha esaminato nella seduta del 28.7.93 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del consiglio regionale rispettivamente il 26.1.93 prot. 387/09 D.D.L. "contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi" (A/C 120/A)
2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere
PARERE FAVOREVOLE A MAGGIORANZA
sugli atti di cui al punto 1., nel testo all'allegato che costituisce parte integrante della decisione con relativi:
Emendamenti
3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :
FAVOREVOLI : FUSILLO, MASTRANGELO, MARZO, ZINGRILLO, ALBANO E
ARMENISE
ASSENTI : Al momento della votazione , Belardi e Sabato
CONTRARI : // // // // //
ASTENUTI : GODELLI
4. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario : Cons. **ZINGRILLO**



I^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 6/P dell'11.10.1993

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta dell'11.10.1993 il seguente provvedimento trasmesso dalla III^a Commissione Consiliare Permanente in data 30.7.1993, per il prescritto parere ex art.19 del Regolamento interno del Consiglio regionale:

D.D.L. "Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi"

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione esprime, sulla parte finanziaria del predetto atto, parere favorevole.

3. Sul presente atto è stato espresso il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Tondo, Di Cagno, Festinante, Introna, Marzo, Tagliente.

contrario:

di astensione:

Il Funzionario Responsabile
(Dott. Giuliano Aquaro)

Il Presidente
(Tonio Tondo)



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Servizi Sociali)

3.

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Il d.d.l. che si sottopone all'approvazione riguarda l'erogazione di contributi ad otto Associazioni, già enti di diritto pubblico, privatizzate in esecuzione del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

Trattasi di associazioni, presenti sul territorio regionale, che svolgono attività di alto valore sociale e conservano, per legge, compiti di tutela e rappresentanza delle relative categorie.

Gli importi dei contributi sono stati indicati percentualmente, sì che essi possano essere individuati annualmente sulla base degli stanziamenti di spesa che potranno essere iscritti nei bilanci di previsione.

La terza Commissione, nella seduta del 28 luglio 1993, ha espresso parere favorevole a maggioranza al suddetto disegno di legge che si sottopone all'approvazione di Codesto Onorevole Consesso.

IL RELATORE
Dott. Giuseppe ZINGRILLO

Art.1

Allo scopo di favorire l'attività di rappresentanza e tutela delle seguenti associazioni privatizzate ai sensi degli artt.113 e 115 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio:

- Unione Italiana Ciechi	24%
- Ente Nazionale per la Protezione assistenza ai Sordomuti	9%
- Associazione Nazionale Mutilati e invalidi del lavoro	9%
- Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra	4%
- Unione Nazionale Mutilati per Servizio	10%
- Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra	23%
- Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili	16%
- Associazione Nazionale Famiglie dei caduti e dispersi in guerra	5%

Art.1

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

- Unione Nazionale Mutilati per Servizio	13%
- Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra	20%

IDEM

IDEM

Art.2

Documentazione

I contributi sono concessi con deliberazione di Giunta Regionale a favore delle associazioni di cui all'art.1 nella persona del legale rappresentante, sulla base della seguente documentazione da inviare alla Regione Puglia - Assessorato ai Servizi Sociali:

- a) domanda in carta da bollo da presentare entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, a firma del legale rappresentante regionale;
- b) bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dagli organi statutari;
- c) relazione dell'attività svolta.

Entro il 31 marzo di ciascun anno le associazioni presentano rendicontazione del contributo erogato con la relativa documentazione di spesa, alla Regione Puglia - Assessorato Ragioneria - che rilascia attestazione di regolarità e rispondenza alle vigenti norme amministrativo-contabili.

La mancata o irregolare rendicontazione delle spese sostenute comporta l'automatica esclusione dell'associazione inadempiente dalla assegnazione dei contributi ed il recupero, a termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate. La parziale rendicontazione comporta la riduzione corrispondente dell'erogando contributo.

Art.2

Documentazione

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

Art.3
Abrogazione

1. E' abrogata la L.R. 30 dicembre 1974, n.46 "Concessione di contributi alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi della Puglia".

Art.3
Abrogazione

IDEM

Art.4

Norma finanziaria

Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa rinvio alle leggi di approvazione dei bilanci di previsione di ciascun esercizio finanziario, utilizzando il Cap.0784020 "Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi" istituito con L.r.27/12/1991, n.15 di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 della Regione Puglia.

Art.4

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1993 in f. 660.000.000, si fa fronte mediante imputazione dello stanziamento previsto al Cap.0784020 "Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi" del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 della Regione Puglia.

Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

47